

(N. 1109)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MINNOCCI e RIGHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Modifica dell'articolo 124 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, concernente le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali

ONOREVOLI SENATORI. — La democrazia italiana sta vivendo momenti sempre più intensi di vivacità e di dinamismo di fronte ai problemi più scottanti della nostra società. Dalla spinta dei giovani alle lotte operaie, dai partiti in via di rinnovamento al Parlamento che recepisce in modo sempre più incisivo le aspirazioni a migliori condizioni di vita, tutto sta a dimostrare che il popolo italiano non si estranea più dai problemi di ogni categoria di cittadini, ma li vive giornalmente con passione, premendo sulle strutture e sugli istituti democratici per la loro vivificazione e per il loro più adeguato funzionamento. E la democrazia italiana si può irrobustire solo se saprà rispondere con serenità, con efficienza, con serietà a questi aneliti delle masse popolari.

In questo quadro è veramente anacronistica la legislazione che regola gli Enti locali territoriali, che sono da considerare tra le cellule più vive della Nazione ed addirittura basilari nell'ordinamento della Repubblica. È noto che il loro funzionamento è disciplinato dal testo unico fascista della

legge comunale e provinciale, solo in minima misura modificato per la parte concernente il sistema elettivo (vedi testo unico 16 maggio 1960, n. 570, legge 10 settembre 1960, n. 962, legge 23 dicembre 1966, numero 1147).

Per la parte, invece, riguardante il funzionamento ed i compiti del Consiglio comunale, la legge del 1934 è stata modificata riportando in vigore il regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico della legge comunale e provinciale, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 (testo prima abrogato dalla legge del 1934 e poi richiamato in vigore dal regio decreto 4 agosto 1944, n. 111, dal decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e dalla legge 9 giugno 1947, n. 530).

Con il presente disegno di legge si intende apportare una doverosa variazione all'articolo 124 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che così si esprime:

« Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria. L'una nei

mesi di marzo, aprile o maggio. L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 139, o per deliberazione della Giunta municipale o per domanda di una terza parte dei Consiglieri ».

Come si può notare, tre fatti estremamente gravi sorgono dalla lettura di tale articolo:

1) l'assurda fissazione in due volte nell'anno delle riunioni di Consigli comunali;

2) la facoltà discrezionale rimessa al Sindaco di convocare o meno « straordinariamente » il Consiglio comunale, secondo la giurisprudenza più recente;

3) la situazione di disagio in cui vengono a trovarsi i consiglieri della minoranza nei Comuni con sistema elettivo maggioritario, per i quali è impossibile raggiungere il *quorum* minimo corrispondente ad una terza parte dei componenti il Consiglio comunale.

Nel fervore dell'attività democratica odierna, considerare che i Consigli comunali possano riunirsi ordinariamente due volte nell'anno non può che apparire assurdo in rapporto alla somma dei problemi che si pongono all'attenzione e alle decisioni consiliari.

Di qui la proposta del presente disegno di legge di fissare un più adeguato numero di riunioni ordinarie dei Consigli comunali.

La facoltà discrezionale, inoltre, rimessa al Sindaco di convocazione straordinaria, per deliberazione della Giunta comunale o per domanda di una terza parte dei Consiglieri, lascia ai Sindaci una tale ampiezza di poteri da determinare spesso un'inerzia deplorabile del massimo organo elettivo ed una certa tendenza accentratrice.

Il presente disegno di legge, cambia perciò la facoltà discrezionale del Sindaco in un obbligo nei casi di richiesta della convocazione straordinaria del Consiglio comunale da parte di alcuni consiglieri.

Inoltre non è possibile sottovalutare il fatto che i poteri di sindacato e di propulsione insiti nella natura stessa dell'attività delle minoranze vengono annullati, o quan-

to meno gravemente ostacolati, con la prescrizione del *quorum* minimo di una terza parte dei componenti il Consiglio comunale. E ciò specialmente nei Comuni in cui i Consigli comunali sono eletti con il sistema maggioritario, dove addirittura è implicitamente negata alla minoranza la possibilità di chiedere la convocazione del Consiglio.

Difatti, nei Comuni ove l'elezione dei consiglieri si effettua col sistema maggioritario e con voto limitato ed il cui Consiglio è composto di 20 o 15 membri, spettano alla lista vincente 16 oppure 12 membri e alle minoranze 4 oppure 3 consiglieri, cioè il quinto dei posti (articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

Di conseguenza, alla minoranza non è data alcuna possibilità di richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio comunale, perchè essa non raggiunge la terza parte dei consiglieri, richiesta dalla legge. Sicchè sul piano politico si è davanti ad una vera e propria distorsione, perchè in ogni altro consesso democratico è concesso alla minoranza il potere di convocazione delle assemblee, mediante la garanzia di una sua minima, ma adeguata consistenza.

Da tale considerazione discende l'ultima proposta del presente disegno di legge di ridurre il *quorum* ad una quinta parte dei consiglieri.

Si potrà obiettare che proporre modificazioni parziali del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 non serve a risolvere il grave problema del funzionamento degli Enti locali e che è necessaria una riforma organica completa; ma a tale obiezione è logico contrapporre che la politica è sostanziata dai dati della vita quotidiana e che non si può rimandare ogni soluzione in attesa di una riforma generale che, peraltro, si è attesa finora invano ad onta dei noti categorici precetti della Costituzione repubblicana.

D'altra parte è prossima la data del rinnovo dei Consigli comunali ed appare consono ai tempi ed alla realtà odierna stabilire le premesse per un loro più efficiente funzionamento democratico. Ed anche per questo confidiamo nella solerte comprensione degli onorevoli senatori.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I primi quattro commi dell'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio comunale deve riunirsi in sessione ordinaria quattro volte l'anno, rispettivamente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 139, per deliberazione della Giunta municipale o per domanda di una terza parte dei consiglieri nei Comuni ove è in atto il sistema elettivo proporzionale, o della quinta parte dei consiglieri nei Comuni ove vige il sistema elettivo maggioritario.

La domanda dei consiglieri, ove venga raggiunto il *quorum* minimo di firme indicato nel comma precedente, rende obbligatoria in ogni caso la convocazione straordinaria del Consiglio comunale, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta ».